

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1973

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIESI, LONGO PIETRO, CIAMPAGLIA, VIZZINI,
BELLUSCIO**

Presentata il 26 agosto 1980

Nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'inizio degli anni '80 il Mezzogiorno costituisce ancora il problema di fondo perché possa realizzarsi una crescita civile ed equilibrata della società meridionale.

Indubbiamente, l'opera dell'Italia democratica ha assicurato al Mezzogiorno le basi di uno sviluppo economico, sociale e civile che non ha realizzato però l'obiettivo di eliminare lo squilibrio nord-sud né di rendere armonica e razionale la crescita della società meridionale.

Alla vigilia dell'allargamento a 12 della Comunità europea, l'area meridionale si presenta con le seguenti caratteristiche:

un'area più vasta di alcune delle nazioni della Comunità, con una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti, che rappresentano ormai un mercato interessante per la quantità e la qualità dei consumi;

una forza di lavoro di oltre 8 milioni di addetti, che assicurano ampie possibilità di sviluppo economico;

un tessuto infrastrutturale ormai abbastanza fitto da consentire il decollo delle attività produttive.

Avendo riguardo all'ottica europea, si può affermare che nel nostro paese coesistono due grandi regioni economiche:

l'una proiettata verso il baricentro della Comunità;

l'altra, quella meridionale, afflitta da un processo di marginalizzazione crescente nell'ambito comunitario.

Se si considerano gli ingressi già avvenuti dell'Irlanda e quelli prossimi di Grecia, Spagna, e Portogallo, diventa sempre più evidente la formazione, all'interno della comunità, di blocchi economici che rendono sempre più difficile il processo di integrazione delle economie regionali.

Nella futura comunità dei 12, ci troveremo di fronte non più ad una struttura dualistica ma trialistica:

i paesi di antica e consolidata industrializzazione;

quelli di più recente industrializzazione;

quelli delle aree da sviluppare.

Le coordinate ideologiche del trattato di Roma ricalcano quelle del più tradi-

zionale liberismo, ed è quindi spiegabile che i meccanismi spontanei (e perciò non corretti da una programmazione di riequilibrio), abbiano perpetuato gli squilibri a danno delle aree più deboli.

Non pochi sono oggi i vincoli che marginalizzano l'economia meridionale: da qui l'esigenza di adottare strumenti idonei, di sviluppare i diversi comparti dell'agricoltura e dell'industria per realizzare un ciclo integrato delle produzioni e del terziario superiore.

È evidente che notevoli mutamenti ci saranno nella politica regionale a livello europeo, per far fronte alle diverse modalità di produzione e di vita dei popoli.

In questo quadro il ruolo del Mezzogiorno sarà importante, a condizione che si ponga in essere, in sede comunitaria e nazionale, una politica che attragga il Mezzogiorno al livello economico e sociale dell'Europa occidentale industrializzata, e non già verso l'integrazione mediterranea con connessi pericoli di disgregazione nel sottosviluppo.

Ma è bene innanzitutto chiarire che il Mezzogiorno è innanzitutto un problema italiano, perché bisogna evitare che la politica comunitaria sia intesa come contrattazione di nuove forme di assistenzialismo.

Alzare il tiro sull'Europa senza aver prima tentato di comprendere perché dopo trenta anni di intervento straordinario siamo costretti a parlare del Mezzogiorno come di un problema non risolto, è soltanto un tentativo di fuga dalla realtà.

Il Mezzogiorno spesso significa condizioni di vita al limite della convivenza civile, emarginazione culturale, incapacità di offrire servizi a livello accettabile, strutture sociali incancrenite. Certo non è solo questo, ma negare la presenza di queste realtà non serve ad esorcizzarle.

È per questo che il problema meridionale è stato ed è ancora oggi un problema politico, perché non si è ancora riusciti a rompere definitivamente il sistema di interessi ed alleanze che hanno di fatto emarginato il Mezzogiorno.

Gli interessi imprenditoriali, gli interessi sindacali e gli stessi interessi poli-

tici hanno trovato forme di mediazione che non risultavano coerenti rispetto all'obiettivo prioritario che formalmente veniva affermato, quello cioè dell'eliminazione del divario nord-sud.

Se questo è il quadro che si presenta oggi, grave errore sarebbe considerare deterministicamente la situazione, ed è per questo che la politica meridionalista deve continuare, coraggiosa e coerente.

Dopo aver denunciato le condizioni di arretratezza del sud, dopo aver rilevato come l'azione a favore del Mezzogiorno non abbia conseguito l'obiettivo della eliminazione degli squilibri, bisogna riconoscere che l'intervento straordinario ha contribuito a mutare profondamente le condizioni del sud.

Se oggi si può registrare il raggiungimento delle condizioni di pre-industrializzazione, almeno in gran parte delle aree meridionali e se le dotazioni infrastrutturali civili e sociali hanno raggiunto un grado di evoluzione ragguardevole, anche se ancora non del tutto adeguato alle esigenze, in gran parte ciò è dovuto alle opere promosse e realizzate dall'intervento straordinario.

Il Mezzogiorno è oggi un'area pronta per il decollo. Esistono ancora problemi e difficoltà, alcune delle quali non proprie del Mezzogiorno, ma si è prodotto un mutamento strutturale e si delineano opportunità di sviluppo in tutti i campi, dall'industria all'agricoltura, al turismo, ai servizi.

Certo ben altro sarebbe stato il risultato dell'intervento straordinario, se questo non avesse dovuto supplire molto spesso anche le gravi carenze dell'intervento ordinario dello Stato. Questo è infatti il vero problema: il coordinamento dell'intervento straordinario con quello ordinario.

Ma il dibattito sull'avvenire dell'intervento straordinario ha anche posto in luce l'esistenza di una opinione secondo la quale non esistono più fondate ragioni per ritenere che l'intervento straordinario debba proseguire negli anni '80.

Gli argomenti degli assertori di questa tesi si riconducono al presupposto (appa-

rentemente convalidato dall'andamento dell'economia meridionale nel corso del 1979) che i processi di vitalità spontanea, sia pure sommersa, che contraddistinguono lo sviluppo del Mezzogiorno sono ormai tali da rendere superflua un'azione straordinaria dello Stato fondata su strumenti diversi da quelli propri dell'Amministrazione ordinaria. Implicita in questa tesi è la ulteriore considerazione secondo la quale la razionalizzazione e il potenziamento dell'attività amministrativa ordinaria — soprattutto delle Regioni e degli Enti locali — è più che sufficiente a sostenere lo sviluppo spontaneo delle attività produttive esistenti fino al traguardo rappresentato dalla eliminazione degli attuali divari.

Da un altro punto di vista si sostiene l'opportunità di non proseguire nell'azione straordinaria perché essa sarebbe stata contraddistinta da un rilevante insuccesso dovuto ad errori di impostazione e di gestione delle politiche e dei relativi strumenti operativi.

Questa tesi si sostiene da una parte sul presunto fallimento degli strumenti dell'intervento straordinario, in primo luogo la Cassa per il mezzogiorno, e d'altra sfocia nella polemica sulle cosiddette « Cattedrali nel deserto » e considera gli incentivi come un fattore di deviazione da una corretta impostazione dei rapporti tra pubblica amministrazione ed impresa: gli incentivi, insomma, costituirebbero più che altro un fattore di corruzione.

Tralasciando i connotati pseudomoralistici compresi in queste ultime opinioni, meritano invece attenta considerazione le altre questioni poste nelle tesi richiamate.

Quanto allo *slogan* delle « Cattedrali nel deserto » si può dire che esso è vanificato da recenti indagini che testimoniano la notevole differenziazione dell'apparato industriale nel Mezzogiorno in termini sia territoriali che settoriali:

il consolidamento intorno ai grandi poli realizzati negli anni '60 di rilevanti attività indotte;

la presenza assolutamente maggioritaria in termini di valore aggiunto e di occupazione di medie e piccole imprese.

Non vi sono dunque « Cattedrali » e non vi è neppure il « deserto », almeno in buona parte del territorio meridionale.

Quanto alla prima delle tesi richiamate, quella che fa riferimento ai processi di vitalità spontanea, certamente presenti in molte aree del Mezzogiorno, si può affermare che essa non tiene in sufficiente considerazione la struttura complessiva del tessuto industriale del sud, contraddistinta anche da aree in crisi per ragioni che non riguardano certamente il Mezzogiorno e che dimentica di avvertire la labilità di molti processi spontanei in corso, il loro insufficiente radicamento nella realtà sociale ed economica delle aree interessate e la conseguente necessità di definire appropriati strumenti per il sostegno e lo sviluppo delle esistenti potenzialità.

Se non altro, occorre creare le condizioni perché l'area dell'economia sommersa emerga a livello istituzionale.

Tutte queste considerazioni debbono indurre — alla vigilia della scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183 — ad una verifica accurata e scientificamente corretta di ciò che la realtà storica e l'attuale situazione del sud propongono alla considerazione delle forze politiche e sociali. Le decisioni legislative sull'intervento straordinario e sui suoi strumenti operativi, primo fra tutti la Cassa per il Mezzogiorno, non debbono essere determinate da visioni ideologicamente assiomatiche o da logica di pura conservazione del potere, che si risolverebbero in un danno oggettivo per il sud.

Al contrario, le scelte dovranno essere la risultante di una accurata analisi dell'esperienza fino ad oggi compiuta, dello stato reale dell'economia del paese, dell'effettiva capacità operativa di tutti gli organi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali ed infine delle ipotesi più realisticamente perseguibili nell'arco del prossimo decennio. Per questo riteniamo rilevanti le ragioni che consigliamo di proseguire, sia pure con i necessari correttivi, l'azione intrapresa agli inizi degli anni '50.

Esse sono molteplici e possono essere considerate a tre livelli diversi da una forte interdipendenza nei meccanismi di causa ed effetto che regolano lo sviluppo del-

l'economia meridionale, di quella nazionale ed europea.

A livello nazionale, il processo inflazionistico va ulteriormente accelerando e la competitività delle nostre produzioni ne è fortemente minacciata: le misure che potranno essere adottate per farvi fronte (contenimento della spesa pubblica, manovra dei tassi e delle disponibilità di credito, fiscalizzazione generalizzata degli oneri sociali) potranno incidere negativamente sulla capacità del Mezzogiorno di attrarre investimenti.

L'acuirsi della crisi ha scaricato sul bilancio statale gli oneri crescenti per il sostegno di settori produttivi e di gruppi sociali non solo nel sud, ma anche e soprattutto nel nord. L'esigenza di difendere l'occupazione e le fabbriche nel nord, unitamente a quella di integrare le entrate dei Comuni e delle Regioni più forti, gravati di oneri crescenti e non trasferibili sulle collettività amministrate, ha determinato, di fatto, l'abbandono della priorità meridionalistica.

La quota di credito agevolato al Mezzogiorno è drasticamente calata negli ultimi anni: la legge 2 maggio 1976, n. 183, è entrata in funzione solo dopo circa due anni dalla sua approvazione, mentre la legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostanzialmente ancora inattuata. I trasferimenti di risorse mediante incentivi all'industria si sono prevalentemente concentrati sulla legge 24 maggio 1977, n. 227, per le esportazioni che non poteva non privilegiare le imprese delle Regioni del nord, dotate di maggiore capacità competitiva.

Mentre l'occupazione industriale del Mezzogiorno ha registrato un andamento positivo nel corso del 1979, una quota crescente di essa è in situazione di precarietà o addirittura congelata in cassa integrazione: è vero che una quota non trascurabile della domanda addizionale di lavoro si è localizzata nel Mezzogiorno, ma è altrettanto vero che il Mezzogiorno esprime una quota di gran lunga maggiore dell'offerta addizionale di lavoro dell'intero paese.

Il problema degli anni '80 è dunque quello di proseguire nell'intervento straor-

dinario per evitare che lo sviluppo della economia europea marci a tre velocità: quella delle Regioni più sviluppate, quella delle Regioni intermedie, e quella, infine, delle Regioni che non hanno ancora un sufficiente grado di sviluppo.

Ora, se ciò avvenisse, i divari sarebbero, evidentemente, destinati ad accrescersi.

Una volta definite le ragioni per le quali l'intervento straordinario deve proseguire, occorre chiarire le ragioni che consigliano una riforma delle strategie di intervento, dalle politiche agli strumenti.

Il presupposto delle strategie di intervento negli anni '80 deve prendere le mosse dalla constatazione generalmente condivisa dei mutamenti avvenuti negli ultimi trenta anni.

Agli inizi degli anni '50 il Mezzogiorno era caratterizzato da una uniforme condizione di sottosviluppo.

Da allora ad oggi il reddito *pro capite* nel Mezzogiorno è salito al 69 per cento di quello centro-nord contro il 65 per cento di quello riscontrato nel 1951. La disgregazione del reddito *pro capite* per provincia dimostra, tuttavia, che il processo di sviluppo è avvenuto in modo assai diverso tra area e area.

La gerarchia dei redditi *pro capite* disaggregata per province mette in rilievo un profondo mutamento delle condizioni rispetto al 1950.

In sostanza possono essere distinte, oggi nel Mezzogiorno, quattro zone a diverse caratteristiche:

quelle nelle quali, specie negli ultimi anni, si sono verificati fenomeni di industrializzazione abbastanza diffusi, tali da fare ritenere che una gran parte delle disconomie e di localizzazione siano state superate e che, quindi, possono considerarsi avviate verso uno sviluppo auto-propulsivo;

quelle in cui gli effetti della industrializzazione sono stati territorialmente limitate perché connessi alla realizzazione di grandi impianti senza rilevanti effetti diffusivi. In queste zone è prioritario lo obiettivo di indurre la diffusione mancata;

quelle in cui l'industrializzazione è abbastanza diffusa e articolata settorial-

mente ma ancora insufficiente rispetto a fenomeni di sovrappopolazione e di degrado urbano, quali quelle che si riscontrano soprattutto nelle aree metropolitane maggiori.

In questo caso l'obiettivo non può essere l'intensificazione e la qualificazione dello sviluppo industriale e dell'intervento di riassetto del territorio;

quelle caratterizzate da una sostanziale staticità produttiva, per le quali avrebbe valore strategico la realizzazione di grandi impianti che tuttavia non appare possibile a medio termine.

Vi sono infine aree, ancora oggi incluse nella legislazione sul Mezzogiorno, che grazie alle loro condizioni attuali di sviluppo, non sembrano più richiedere un'intervento straordinario.

Ma l'intervento straordinario non è che una componente dello stato nel Mezzogiorno, che deve essere considerata insieme all'intervento ordinario e alle politiche generali.

L'efficacia della complessiva azione meridionalistica dipende dal grado di coerenza e coordinamento che si riesce a raggiungere tra queste tre componenti.

Nel passato si è riscontrata la tendenza ad attribuire all'intervento straordinario compiti che sarebbero stati propri dell'intervento ordinario e delle politiche generali.

Ne sono conseguiti il declino della rilevanza strategica dell'intervento straordinario, e il deterioramento dell'intervento ordinario e la insufficiente considerazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nella determinazione delle politiche generali.

È avvenuto che sono stati caricati sui progetti speciali interventi di rilevanza ordinaria, mentre la politica di promozione industriale nel Mezzogiorno non è stata ricondotta nel quadro normativo ed istituzionale della politica industriale del paese con il risultato che quest'ultima non è stata conforme all'obiettivo meridionalistico e che sono insorti rilevanti contraddizioni tra gli incentivi alla ristrutturazio-

ne nell'intero paese e gli incentivi all'industrializzazione nel Mezzogiorno.

Negli ultimi anni sono intervenute rilevanti modifiche nei principali fattori di localizzazione: l'attrezzatura fisica del territorio, tranne che nei centri urbani, ha consentito grandi progressi, anche se permangono zone con dotazioni insufficienti; la fiscalizzazione degli oneri sociali ha consentito un recupero solo parziale dell'incremento dei costi; nell'ambito dei rapporti con l'ambiente, accanto a sensibili progressi, permangono notevoli fattori negativi, che incidono talora in modo assai grave sulla produttività; inoltre nel corso degli ultimi anni sono andati aumentando gli incentivi concessi in altre aree, europee e extraeuropee in concorrenza con le Regioni meridionali.

In ogni caso, e indipendentemente dagli strumenti di incentivo che dovranno essere ridefiniti, bisognerà operare affinché si realizzino anche nel Mezzogiorno tutte quelle condizioni, presenti nelle aree più avanzate, senza le quali lo sviluppo industriale non può consolidarsi.

Tra le carenze più importanti da superare, noi indichiamo:

a) La necessità di sviluppare una adeguata rete di servizi tipica di un sistema terziario avanzato. Tali servizi vanno dalla ricerca al trasferimento delle tecnologie, alle infrastrutture di telecomunicazione. Una particolare attenzione va posta sulla necessità di creare adeguate strutture di potenziamento della domanda. Gli indirizzi di politica industriale fino ad ora perseguiti hanno mancato di considerare il problema della domanda, concentrando le misure di incentivazione soltanto sull'offerta.

Occorre modificare profondamente questi indirizzi favorendo la realizzazione di centri di collegamento tra l'offerta delle imprese meridionali e la domanda dei consumatori.

Occorre agire sugli strumenti della cooperazione e sulle strutture della grande distribuzione.

Particolare importanza avrà altresì la gestione in modo imprenditoriale, della riserva del 30 per cento delle pubbliche forniture assegnate al Mezzogiorno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per far ciò si potrà avvalere delle strutture esistenti nell'ambito dell'intervento straordinario.

b) La necessità di un mutamento profondo negli indirizzi della politica del credito.

Occorre superare il sistema protezionistico, oggi esistente, liberalizzare l'apertura di sportelli bancari, favorire la concorrenza tra gli operatori creditizi.

La realizzazione di questi presupposti potrà consentire di superare il divario attualmente esistente, nell'offerta dei servizi bancari tra il settentrione ed il Mezzogiorno. Tra i servizi bancari occorre prestare particolare attenzione al potenziamento del *leasing* mobiliare ed immobiliare, che rappresenta uno dei più efficaci strumenti di sviluppo in una situazione nella quale prevarranno, rispetto ai nuovi impianti, gli investimenti di ristrutturazione e di ammodernamento.

Il divario attualmente esistente nell'offerta dei servizi bancari è uno dei principali ostacoli allo sviluppo industriale ed è oggi talmente grave, da indurre alcune imprese meridionali particolarmente dinamiche a trasferire la propria sede nel nord del paese.

c) La necessità di superare le gravi inefficienze dell'apparato pubblico locale.

d) La necessità di dare una pronta soluzione al grave problema della scarsità energetica con una politica che punti, da un lato al potenziamento dei settori a basso consumo di energia e al ridimensionamento dei comparti industriali ad alto fabbisogno energetico e che consenta, dall'altro, la realizzazione di investimenti nei diversi settori in tutte le aree nelle quali l'offerta di energia è di gran lunga inferiore alla domanda attuale e potenziale.

La diversità dei modelli di sviluppo, risultante dalla coesistenza nel Mezzogiorno, di realtà differenziate, impone un ripensamento nella politica degli incentivi finanziari.

Questa deve tenere conto della natura dei problemi presenti nelle quattro aree individuate.

Il contributo a fondo perduto va ridimensionato sia nelle qualità attualmente previste che nell'applicazione.

In talune aree questa forma di incentivo non appare più necessaria, essendo la dotazione di economie esterne non inferiore a quella di zone estranee al Mezzogiorno ad avanzato livello di sviluppo.

Il credito agevolato va semplificato nelle procedure di erogazione, trasferendo il bonifico degli interessi sulla provvista degli istituti di credito ed estendendo la garanzia dello Stato per il rischio di cambio alle operazioni di prestito contratte dagli istituti all'estero.

Il sistema del credito agevolato deve essere, inoltre, ricondotto ad un unico fondo operante in tutto il territorio nazionale e ferma restando la cessazione di qualsiasi incentivo agli investimenti del centro-nord che non siano di ammodernamento.

Accanto agli incentivi tradizionali così ridimensionati occorre definire nuovi strumenti di incentivazione a carattere automatico, che siano cioè tali da evitare nella misura massima possibile l'intervento di un organo amministrativo competente a stabilirne la misura.

Il principale di questi incentivi è la fiscalizzazione degli oneri sociali. Essa deve riguardare il solo Mezzogiorno, essere estesa a tutte le iniziative, compresi gli impianti attualmente in servizio; le aliquote attualmente previste vanno ampliate.

Si deve, inoltre, introdurre una nuova forma di incentivazione costituita dall'integrale detassazione degli utili reinvestiti in attività produttive. Questo incentivo, oltre ad avere il pregio dell'automaticità, premia le imprese a più alto valore aggiunto e consente di accelerare il processo di accumulazione di capitale.

È dunque un premio alle capacità imprenditoriali che merita di essere applicato in tutto il territorio del Mezzogiorno e che potrà costituire un importante fattore di sviluppo soprattutto nelle aree in cui l'industrializzazione è già entrata in una fase autopropulsiva.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alla manovra degli incentivi

tariffari che può essere particolarmente utile per ridurre il costo dei trasporti e rendere quindi più conveniente l'insediamento di nuove iniziative collegate alla domanda meridionale che si va facendo sempre più dinamica.

La politica di industrializzazione dovrà soprattutto iniziare a sostenere l'attività di gestione delle imprese esistenti attraverso una più efficace disponibilità di incentivi reali (formazione di quadri, assistenza tecnica, sistemi di informazione, di teleinformazione, servizio di *marketing*, eccetera).

A tale scopo dovrà essere razionalizzata l'attività degli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno attraverso una ristrutturazione organizzativa e funzionale dei rispettivi compiti.

È infatti necessario assicurare non soltanto le condizioni per la nascita di nuove imprese, ma anche e soprattutto garantire la loro crescita attraverso la riduzione del rischio di gestione con un sistema articolato di servizi.

La nuova legge, più che rivoluzionare l'assetto attuale degli incentivi, dovrà preoccuparsi di far funzionare meglio il sistema esistente: per far ciò è indispensabile aumentare l'efficienza delle strutture amministrative che gestiscono le decisioni politiche riferite alle leggi e agli organi del Governo.

La tendenza riscontrata in passato ad attribuire all'intervento straordinario compiti che sarebbero stati propri dell'intervento ordinario e delle politiche generali ha fatto sì che permanessero nell'ambito dell'intervento straordinario interventi di indubbia competenza regionale.

Questi ultimi si riferiscono all'attività di completamento che è tuttavia in fase di progressivo esaurimento dopo l'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183.

La nuova legge dovrà farsi carico di trasferire alle regioni tutte le attività ordinarie, come gli interventi di completamento e la miriade di minuscoli interventi che la « Cassa » continua a svolgere nelle aree depresse. Bisognerà altresì interrompere il flusso delle perizie suppletive che di fatto tendono a perpetuare l'intervento.

La « Cassa » inoltre ha continuato a svolgere una funzione di supplenza per la gestione delle opere già collaudate, ma il cui trasferimento non ha ancora avuto luogo, per il fatto che gli enti, cui spetta la titolarità della gestione, non sono dotati degli strumenti e delle risorse richieste per esercitare la propria competenza.

La continuazione degli interventi di completamento e il persistere della funzione di supplenza sono le cause più rilevanti dei ritardi nell'attuazione dei progetti speciali: infatti la gestione degli interventi di natura ordinaria ha impegnato forze e risorse tecniche e professionali superiori a quelle che sono state **utilizzate** per la gestione di progetti speciali.

Le regioni non si sono quasi mai avvalse dell'assistenza della « Cassa » per la realizzazione di interventi di propria competenza: ed è questa una circostanza che meriterebbe una attenta considerazione soprattutto da parte di quelle forze politiche che mirano a sostituire all'intervento straordinario l'offerta alle regioni di servizi di progettazione da parte di una agenzia senza poteri di spesa.

La proposta di affidare alle regioni il compito di appaltare le opere, e comunque di manovrare la spesa, risponde ad una logica antiregionalistica: non tenendo conto del fatto che le regioni non sono ancora in grado di esercitare pienamente le loro funzioni ordinarie, l'assegnazione dei fondi aggiuntivi e di compiti straordinari rischierebbe di accentuare in misura grave l'incapacità di spesa delle regioni. In sostanza potrebbe entrare in crisi tutta l'azione di intervento attribuita alla competenza regionale.

In sostanza occorre definire un criterio discriminante per il conferimento di poteri di intervento straordinario e ordinario. Gli strumenti ordinari debbono realizzare gli interventi diretti a soddisfare il fabbisogno di opere e di servizi che di norma emerge dalla situazione dei processi in atto nella economia e nella società meridionale. Lo strumento straordinario, invece, deve realizzare gli interventi diretti non ad accompagnare o sostenere lo sviluppo ma a determinarlo, modificando le

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condizioni ambientali in misura tale da renderle idonee ad accogliere processi di crescita che altrimenti non sarebbero possibili.

Questi interventi sono propri dell'area da sviluppare e soltanto di questa: essi non sono soltanto addizionali ma anche di natura profondamente diversa da quelli richiesti dall'area sviluppata.

Se l'esperienza dell'amministrazione ordinaria fosse tale da garantire condizioni di programmazione pluriennale e intersettoriale, nonché di celerità di esecuzione, che sono indispensabili per gli interventi diretti allo sviluppo del Mezzogiorno, non vi sarebbe stato, né vi sarebbe ora bisogno di un organismo di intervento straordinario come la « Cassa ».

Il fallimento dei tentativi di programmazione e di acceleramento delle procedure per l'azione ordinaria dello Stato confermano più che mai l'ipotesi e gli obiettivi che ispirarono l'istituzione della « Cassa ».

L'azione della « Cassa » ha cominciato a diventare meno incisiva proprio quando la legge 183, in nome della globalità della programmazione e del raccordo tra i poteri di indirizzo e di controllo, ne ha sottoposto l'attività, sia in fase di programmazione che di esecuzione delle opere, a procedimenti non conformi alla sua natura di organismo straordinario.

La nuova legge dovrà farsi carico di restituire alla « Cassa » attraverso un profondo snellimento delle procedure operative, la speditezza nell'azione che fu propria dei primi anni di attività.

L'azione della « Cassa » dovrà quindi identificarsi, per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, nei progetti speciali.

La nozione di progetto speciale è già stata definita dalla legge 183: ad essa non vanno apportati sostanziali correttivi.

Bisogna invece operare una profonda revisione dell'attività in essere che spesso, sotto l'etichetta del « progetto speciale » nasconde azioni proprie dell'intervento ordinario, oppure interventi di varia natura

scarsamente inquadrabili in un disegno progettuale ed economico unitario.

Sarebbe un grave errore persistere nella tendenza, che di fatto è stata sostenuta da tutte le forze politiche, a caricare sulla « Cassa » compiti che non le sono propri e per i quali essa non ha alcuna specifica competenza.

Il relativo insuccesso nel decollo operativo dei progetti speciali è dovuto alla sostanziale inosservanza in sede attuativa dei requisiti previsti dalla legge. Si è proceduto in altri termini, con interventi a stralcio autorizzati dall'autorità di Governo che in molti casi non ha approvato il disegno progettuale complessivo degli interventi.

Ciò ha impedito che trovasse compiuta realizzazione la strumentazione specifica, straordinaria e derogatoria, propria dell'esecuzione dei progetti speciali.

È quindi in parte fallito il tentativo di recuperare, nel quadro istituzionale caratterizzato dalla presenza delle regioni, ad una logica unitaria agli interventi con più spiccate caratteristiche di intersectorialità e con più complessi problemi di programmazione rispetto agli interventi ordinari.

Queste sono le principali considerazioni che emergono dall'intenso dibattito che ha impegnato le forze politiche, sindacali e sociali circa il futuro dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, alla vigilia della scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, fissata al 31 dicembre 1980.

A questo proposito, noi consideriamo contraria agli interessi delle popolazioni meridionali sia la fine pura e semplice dell'intervento straordinario alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, sia la proroga, senza notifiche, dell'attuale legislazione e della Cassa per il Mezzogiorno.

Per questo i parlamentari socialdemocratici hanno ritenuto necessario presentare la presente proposta di legge che, sul tronco della richiamata legge 2 maggio 1976, n. 183, vuole assicurare alla politica meridionalistica più coerenti obiettivi programmatici, da realizzarsi con una strumentazione più moderna, più agile e più efficiente.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Questi gli aspetti più caratteristici della proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione:

1) L'efficacia dell'intervento straordinario non deve essere condizionata dai limiti operativi di una programmazione costretta in una legge di breve periodo. Pertanto la nuova normativa dovrà avere una durata almeno decennale;

2) occorre distinguere gli interventi ordinari (che accompagnano lo sviluppo e non si caratterizzano per le dimensioni territoriali, tecniche e finanziarie) da quelli di natura straordinaria (che mutano le condizioni dello sviluppo e cioè i progetti speciali e la promozione dello sviluppo produttivo);

3) la gestione dell'intervento ordinario spetta all'amministrazione centrale dello Stato ed alle regioni, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

La gestione dell'intervento straordinario spetta allo Stato, il quale la esercita attraverso il Ministero per il Mezzogiorno, al quale spetta anche il compito del coordinamento dell'intervento straordinario con l'azione ordinaria dell'amministrazione centrale.

4) La relazione previsionale e programmatica dovrà prevedere, in ciascun anno, le azioni e le politiche rivolte al Mezzogiorno. Dovrà altresì definire la quota di risorse che dovranno essere complessivamente disposte a copertura degli interventi e delle politiche predette.

La legge finanziaria attribuirà risorse incrementalmente alle regioni meridionali, attraverso il Fondo regionale di sviluppo. L'effettiva erogazione di tali risorse avverrà a fronte dei fabbisogni previsti dai Programmi regionali di sviluppo, e verrà decisa dal CIPE, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, sentito il Comitato regioni meridionali.

5) Al fine di rendere effettivo il coordinamento tra intervento straordinario ed ordinario, il Ministro per il Mezzogiorno presiederà un apposito Comitato, costituito dai Ministri del bilancio, del tesoro, delle

finanze, dell'industria, dell'agricoltura e dai presidenti delle Giunte delle regioni meridionali.

6) Il sistema degli incentivi dovrà essere reso coerente all'esistenza nel Mezzogiorno di diversi modelli di sviluppo, e cioè per eliminare gli squilibri interni all'area meridionale.

Il sistema deve poi essere modificato per ridurre l'area della discrezionalità e per introdurre nuovi incentivi fiscali e reali.

In particolare il contributo in conto capitale dovrà essere concesso solo per gli investimenti nelle aree meno sviluppate del Mezzogiorno e in alternativa gli imprenditori potranno usufruire dei contributi sulla manodopera occupata.

Oltre alla fiscalizzazione generalizzata degli oneri sociali (che deve essere concessa solo per il Mezzogiorno), sarà applicata l'esenzione totale dell'imposizione diretta per gli utili reinvestiti in attività produttive. Per le nuove iniziative l'esenzione totale si applicherà agli utili senza la condizione del reinvestimento, per i primi cinque anni di attività, anche oltre la durata della legge.

7) Per quanto riguarda gli strumenti dell'intervento straordinario, la Cassa opererà — sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministro per il Mezzogiorno — come ente pubblico di programmazione, di coordinamento e di erogazione di capitali e di finanziamenti, nei confronti di due agenzie specializzate, aventi figura giuridica di società per azioni.

La prima agenzia svilupperà l'elaborazione tecnica-economica e l'attuazione dei progetti speciali, e degli interventi sul territorio, con procedure coerenti con la straordinarietà dell'intervento, nel rispetto delle regole di concorrenzialità. La seconda agenzia dovrà provvedere all'attività di promozione e sviluppo dell'economia meridionale, manovrando congiuntamente incentivi finanziari e reali.

8) Il Comitato delle regioni meridionali assisterà il Ministro per il Mezzogiorno nell'esercizio della sua azione direttiva,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e delle Agenzie. La programmazione dell'intervento straordinario, da realizzarsi tenendo conto delle indicazioni delle regioni, dovrà essere coordinata con i programmi regionali di sviluppo.

Queste proposte, che abbiamo l'ambizione di definire stimolanti non per astrat-

ti dibattiti dei quali il Mezzogiorno non ha bisogno, ma per definire la politica economica del paese negli anni '80 nei suoi riferimenti alla realtà meridionale, e che raccolgono anche le esperienze e le istanze delle forze del lavoro e degli imprenditori, noi affidiamo al confronto parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La relazione previsionale e programmatica deve indicare, in ciascun anno, gli indirizzi di politica economica che verranno attuati dal Governo per il Mezzogiorno.

In apposito capitolo della relazione devono essere precisate le azioni proprie dell'intervento ordinario dello Stato e delle regioni meridionali, nonché dell'intervento straordinario. Devono essere altresì previste le modalità e i tempi per il coordinamento dell'azione ordinaria con quella straordinaria.

A tale scopo gli interventi propri dell'azione straordinaria devono integrare le misure di attuazione dei programmi di sviluppo delle regioni meridionali.

Oltre che con gli stanziamenti previsti dalla presente legge, gli interventi straordinari devono essere finanziati con apposite disposizioni contenute, per ciascun anno, nella legge finanziaria.

I capitoli del bilancio di previsione dello Stato destinati a coprire spese di investimento, devono indicare la quota degli impegni che le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici economici intendono assumere per le regioni meridionali nel corso dell'esercizio finanziario.

Al termine di ciascun esercizio finanziario il Ministro per il Mezzogiorno illustra al Parlamento con apposita relazione lo stato di attuazione degli impegni e delle spese relativi agli interventi ordinari e straordinari.

ART. 2.

È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

La Commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del

Parlamento, in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali.

A richiesta della Commissione, il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione può convocare il presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni.

ART. 3.

È istituito il Ministero per il Mezzogiorno. Il Ministro per il Mezzogiorno coordina l'intervento ordinario con quello straordinario, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza sull'attività della Cassa e delle agenzie da essa controllate.

Il Ministero per il Mezzogiorno si articola in due direzioni generali, l'una competente per gli interventi ordinari dell'amministrazione centrale, degli enti pubblici economici e per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività delle regioni meridionali; l'altra competente per l'indirizzo e il coordinamento dell'intervento straordinario. La ripartizione degli uffici e l'organico del personale delle due direzioni generali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il Mezzogiorno.

Il Ministero per il Mezzogiorno si avvale di esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza nel numero massimo di 30 unità. La remunerazione degli esperti è stabilita dal Ministro per il Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il Ministero può altresì avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici. Al personale comandato, appartenente alle amministrazioni dello Stato, si continuano

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Al personale delle amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero per il Mezzogiorno spetta un'indennità pari a un terzo della retribuzione in godimento all'atto del comando.

ART. 4.

Il Ministro per il Mezzogiorno presiede un apposito comitato costituito dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, nonché dai presidenti delle giunte delle regioni meridionali.

Il comitato, che si riunisce almeno una volta al mese, deve curare la coerente attuazione nel Mezzogiorno degli indirizzi della politica economica generale e settoriale e il coordinamento degli interventi ordinari dello Stato e delle regioni con gli interventi straordinari dello Stato e con le politiche comunitarie.

A tale scopo le regioni meridionali, i ministeri e le aziende autonome presentano al comitato, con scadenza trimestrale, una apposita relazione contenente lo stato di attuazione dei programmi di rispettiva competenza.

Il comitato esprime parere sui programmi esecutivi triennali della Cassa per il Mezzogiorno e delle scadenze da essa controllate.

I programmi esecutivi triennali della Cassa per il Mezzogiorno e delle agenzie da essa controllate vengono approvati dal Ministro per il Mezzogiorno che impartisce le direttive per il loro aggiornamento e attuazione.

ART. 5.

Gli interventi straordinari sono di competenza dello Stato che li esercita attraverso la Cassa per il Mezzogiorno e le agenzie da questa controllate.

Alla Cassa per il Mezzogiorno viene attribuito un fondo di dotazione del quale essa si avvale, congiuntamente ai prestiti esteri e alle altre forme di finanziamento previste dalle disposizioni vigenti per la partecipazione al capitale e per il finanziamento delle agenzie controllate.

La Cassa per il Mezzogiorno esercita esclusivamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività delle agenzie di cui all'articolo 6.

In materia di organizzazione e di funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Lo statuto giuridico e il trattamento economico del personale della Cassa per il Mezzogiorno sono disciplinati secondo la normativa vigente per l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Alla Cassa per il Mezzogiorno continuano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 6.

Vengono istituite, con lo statuto giuridico delle società per azioni, due agenzie preposte all'attuazione e alla gestione degli interventi straordinari: l'agenzia per i progetti speciali e l'agenzia per la promozione delle attività produttive.

Al capitale delle agenzie partecipa, con una quota pari ad almeno il 51 per cento, la Cassa per il Mezzogiorno.

La partecipazione alla restante quota di capitale da parte degli enti pubblici e banche è stabilita secondo le misure e le modalità fissate con decreto del Ministro per il Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'articolo 4 e il CICR.

Fermo restando quanto previsto dai primi due commi dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183, l'agenzia per i progetti speciali è preposta all'elaborazione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

progettuale e tecnica e all'esecuzione degli interventi di propria competenza che riguardano l'attrezzatura fisica, sociale e produttiva delle regioni meridionali.

I progetti speciali sono sottoposti alle procedure di approvazione e di attuazione previste ai commi quarto, quinto e sesto, dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183. Le attribuzioni spettanti, ai sensi dei predetti commi, alla Cassa per il Mezzogiorno, vengono devolute all'agenzia per i progetti speciali.

In deroga alla normativa vigente in materia di competenze, fatte salve quelle regionali, il comitato di cui all'articolo 4 può stabilire che l'agenzia si sostituisca agli enti competenti per territorio nell'esercizio di funzioni e compiti a questi ultimi attribuiti, ove siano scaduti i termini fissati per l'attuazione di dette funzioni e compiti nelle delibere di approvazione o di conferma dei progetti speciali.

L'agenzia per i progetti speciali attuerà gli interventi di propria competenza avvalendosi di soggetti imprenditoriali, pubblici e privati, che dovranno essere selezionati secondo principi di capacità tecnica e di concorrenzialità.

A tale scopo il Ministro per il Mezzogiorno sottoporrà all'approvazione del CIPE, previo parere del comitato di cui all'articolo 4, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare contenente la normativa alla quale l'agenzia per i progetti speciali dovrà attenersi nell'esercizio della propria attività.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è abrogato.

L'agenzia per la programmazione dello sviluppo produttivo cura l'attuazione degli interventi straordinari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e della valorizzazione turistico-ambientale del territorio. A tale scopo essa si avvale della FIME, FINAM e INSUD al cui capitale partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 4, verranno stabi-

liti i contingenti di personale attualmente appartenente alla Cassa per il Mezzogiorno, che passeranno alle dipendenze, rispettivamente dell'agenzia per i progetti speciali e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo produttivo.

Le agenzie per i progetti speciali e per la promozione dello sviluppo produttivo, esercitano, nei settori di rispettiva competenza le attribuzioni assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I presidenti delle due agenzie sono nominati dai rispettivi consigli d'amministrazione, previo parere del Ministro per il Mezzogiorno e della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 7.

Gli interventi ordinari sono di esclusiva competenza delle amministrazioni centrali, dello Stato e delle regioni.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il Mezzogiorno, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 4, deve trasferire alle regioni competenti per territorio, tutti gli interventi, le opere e le gestioni, compresi quelli in corso di attuazione, gestiti dalla Cassa per il Mezzogiorno e non rientranti nei progetti speciali.

Per la gestione delle opere trasferite viene istituito un fondo di 500 miliardi che verrà ripartito tra le regioni meridionali con il decreto di trasferimento.

Nello stesso decreto devono essere altresì previste le modalità per il trasferimento del personale periferico della Cassa in conformità alle disposizioni stabilite dagli articoli 147 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La legge finanziaria deve stabilire in ciascun anno la misura delle risorse finanziarie aggiuntive da ripartire tra le regioni meridionali secondo le modalità

previste dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo, a fronte di specifici preventivi di impegni e di spesa.

Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 44 e dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è abrogato.

ART. 8.

Ai fini dell'applicazione degli incentivi finanziari e fiscali previsti dalla presente legge nel territorio di cui all'articolo 14 vengono individuate aree aventi le seguenti caratteristiche:

a) quelle in cui si sono verificati fenomeni di sviluppo economico diffuso e comunque tali da far ritenere superate le preesistenti diseconomie di localizzazione;

b) quelle in cui gli effetti dello sviluppo economico sono stati territorialmente limitati in quanto non si sono manifestati sufficienti effetti diffusivi;

c) quelle in cui il processo di sviluppo economico è ancora insufficiente rispetto a fenomeni di sovrappopolazione e di degrado urbano;

d) quelle caratterizzate da una sostanziale staticità produttiva.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 4, provvederà alla individuazione delle aree predette sulla base di indicatori oggettivi, che tengano conto dei valori relativi all'occupazione, al valore aggiunto ed alla produttività delle diverse aree.

A far tempo dalla data di approvazione delle direttive del CIPE di cui al precedente comma, le domande di agevolazione per nuove iniziative, ampliamenti, ammodernamenti e riattivazioni relative a

iniziative localizzate nelle aree di cui alla precedente lettera *a*), non potranno più usufruire del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale, gli importi relativi agli scaglioni di investimenti fissi, così come indicati dal primo e secondo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono raddoppiati.

Il settimo, penultimo e ultimo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono abrogati.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse, nella misura prevista dalla normativa vigente, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere a tutti gli istituti e sezioni di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno un contributo in conto interesse, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato, sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati alle operazioni di finanziamento di cui alla presente legge.

La regolamentazione delle eventuali eccedenze che dovessero risultare per la diversa durata delle operazioni di provvista e delle operazioni di finanziamento, dovrà essere disciplinata con una apposita convenzione da stipularsi fra il Ministero del tesoro e gli istituti di credito abilitati ad operare nel Mezzogiorno.

La lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Nelle aree indicate alle lettere *c*) e *d*) del primo comma del presente articolo, il contributo in conto capitale è aumentato di due quinti.

Qualora l'operatore richieda congiuntamente il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato, l'istituto di credito procede all'istruttoria in conformità alle disposizioni previste dal terzo comma

dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e delibera contestualmente entrambe le agevolazioni.

Presso il Ministero del tesoro è costituito un conto speciale fruttifero dal quale gli istituti di credito sono autorizzati ad acquisire, con successivo rendiconto, i mezzi finanziari per l'erogazione dei contributi in conto capitale.

In materia di agevolazione per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 30 miliardi di lire l'ammissione al contributo in conto capitale viene deliberata dal CIPI su proposta del Ministro per il Mezzogiorno previa istruttoria degli istituti di credito a medio termine abilitati.

In materia di esecuzione di infrastrutture continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I compiti assegnati da tali disposizioni alla Cassa per il Mezzogiorno vengono assunti dall'agenzia per la promozione dello sviluppo produttivo.

ART. 9.

Presso il Ministero per il Mezzogiorno è costituito un albo delle società per azioni abilitate ad esercitare la locazione finanziaria di impianti industriali nel Mezzogiorno. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono determinati con decreto del Ministro per il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il CICR.

Le società iscritte all'albo esercitano la locazione finanziaria di impianti industriali secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le attribuzioni conferite in detto articolo alla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite all'agenzia per la promozione dello sviluppo produttivo.

ART. 10.

Lo sgravio contributivo sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori di cui all'articolo 14 è concesso in misura totale sin al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1990.

Lo sgravio si estende a tutti i lavoratori dipendenti assunti nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1990.

Restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 11.

Gli utili reinvestiti nell'ambito della propria attività produttiva da parte delle aziende industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 14 sono esenti dall'IRPEG a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Per le nuove iniziative l'esenzione dell'IRPEG viene applicata, indipendentemente dal verificarsi della condizione del reinvestimento degli utili, per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività.

Le disposizioni previste dagli articoli 101, 102, 103, 104, 105, secondo comma, e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

Le modalità per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il Mezzogiorno.

Le iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 14 per la commercializzazione, su scala nazionale e internazionale, dei prodotti agricoli e industriali del Mezzogiorno sono parificate, ai fini della con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cessione delle agevolazioni finanziarie, fiscali e degli sgravi contributivi, alle aziende industriali.

La definizione dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni è fissata dal CIPI, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 4, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Continuano ad applicarsi, in materia di riserve di forniture e di lavorazioni, le disposizioni previste dagli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Al fine di assicurare la promozione e lo sviluppo delle forniture e lavorazioni da parte delle imprese meridionali, le società finanziarie controllate dall'agenzia per la promozione dello sviluppo produttivo, realizzano, nell'ambito delle strutture esistenti o dando vita congiuntamente a nuove strutture, un apposito centro specializzato per la gestione imprenditoriale della riserva.

ART. 13.

Nel quinquennio 1981-1985 la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni per il complessivo importo di 30.000 miliardi. Tale assegnazione è comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare.

Della somma di lire 30.000 miliardi il fabbisogno per l'esercizio 1980-81 è stabilito in lire 7.000 miliardi, di cui 3.000 miliardi per gli interventi per lo sviluppo produttivo e 3.000 miliardi per gli interventi ricadenti nei progetti speciali.

Per gli altri esercizi fino al 1985 e per quelli successivi le assegnazioni vengono stabilite con la legge finanziaria annuale, anche oltre i limiti dello stanziamento di cui al precedente comma e adeguando i relativi importi ad un quota percentuale del prodotto interno lordo.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente articolo che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981 e cessa di avere efficacia il 31 dicembre 1990. Essa si applica alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le disposizioni della legge 2 maggio 1976, n. 183, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle direttive e dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, restano in vigore in quanto compatibili o non espressamente abrogate dalla presente legge.